

Si dia lettura del disegno di legge.

Miniscalchi, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 371-A).

Presidente. È aperta la discussione generale. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È data facoltà all'Amministrazione della Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia, ricostituita in ente morale autonomo con la legge 31 maggio 1883, n. 1353 (serie 3ª) di stabilire che il periodo di ammortamento nei prestiti ai Comuni e alle Province della Sicilia, per gli scopi indicati nella legge predetta e nella legge 24 dicembre 1896, n. 551, sia protratto anche oltre i venti anni, ma non mai oltrepassando il termine di anni 40. »

(È approvato).

« Art. 2. Oltre gli scopi indicati nelle leggi 31 maggio 1883, n. 1353 (serie 3ª) e 24 dicembre 1896, n. 551, la Cassa di soccorso potrà concedere prestiti ai Comuni e alle Province della Sicilia per opere di straordinaria manutenzione stradale, delle quali sia dimostrata l'assoluta necessità. »

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seconda tornata d'oggi.

Discussione di un disegno di legge per il pagamento di arretrati ai maestri delle scuole elementari all'estero.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione di una convenzione tra il Ministero degli affari esteri ed il Monte pensioni dei maestri elementari circa il pagamento degli arretrati dovuti per le scuole italiane all'estero.

Si dia lettura del disegno di legge.

Miniscalchi, segretario, legge: (V. Stampato n. 319-A).

Presidente. È aperta la discussione generale.

Gattoni. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Gattoni. Debbo rivolgere all'onorevole ministro la raccomandazione che già feci quando si discusse il bilancio, che cioè, dal momento che si provvede ai maestri elementari, sarebbe bene che si provvedesse anche ai professori dei ginnasi e delle scuole tecniche all'estero.

A me pare infatti che sarebbe bene estendere a quei professori dei ginnasi e delle scuole tecniche all'estero che servirono prima del 1894 i benefici che ora si concedono ai maestri elementari.

La pensione di questi professori decorre solamente dal 1894, ma siccome ce ne sono alcuni i quali servono da tempo antecedente, prego l'onorevole ministro di voler studiare il modo di estendere il diritto a pensione di costoro, come si fa in questa legge per i maestri elementari, ai cinque anni anteriori al 1894.

Spero che l'onorevole ministro vorrà accogliere questa mia raccomandazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Zeppa, relatore. Siccome nel 1894 si fece il riordinamento delle scuole elementari all'estero, bisognerebbe naturalmente ritoccar quella legge per potervi comprendere anche i professori di cui ha parlato l'onorevole Gattoni, quelli cioè che prestano servizio da tempo anteriore al 1894.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

Prinetti, ministro degli affari esteri. Prendo atto della raccomandazione dell'onorevole amico Gattoni; gli faccio però notare che l'argomento di cui parla e quello di cui si occupa il presente disegno di legge sono due cose completamente distinte; infatti qui si tratta di sistemare quella categoria di maestri che può essere iscritta al Monte pensioni, mentre la raccomandazione dell'onorevole Gattoni riguarda professori delle scuole tecniche e dei ginnasi con i quali il Monte pensioni non ha nulla a che vedere.

Prometto all'egregio collega di studiare la questione; però gli faccio osservare che occorrerebbe attuare un provvedimento di ordine affatto diverso.

Gattoni. Prendo atto della promessa dell'onorevole ministro e lo ringrazio.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« È approvata, con effetto dall'esercizio finanziario 1900-901, la convenzione del 28 giugno 1901 tra il Ministero degli affari esteri e l'Amministrazione del Monte Pensioni dei maestri elementari per la estinzione del debito complessivo di lire 203,132. 65 derivante dalle quote di contributo e relativi interessi,